



Comune di Bologna

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Al Prefetto di Bologna
Dottor Vincenzo Grimaldi
Via IV Novembre 24
40123 Bologna (BO)

Al Questore di Bologna
Dottor Francesco Cirillo
P.zza Galileo
40123 Bologna (BO)

e p. c.

Al responsabile CPT di Bologna
Dottoressa Anna Maria Lombardo
Via Mattei, 60
40138 Bologna (BO)

Bologna, 9 Gennaio 2006

E' giunta a questo Ufficio una segnalazione proveniente dall'A.S.G.I. (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) relativa all'attuale divieto per le persone trattenute nel Centro di detenzione temporanea di Via Mattei di utilizzare il proprio telefono cellulare, di cui riassumo i passaggi essenziali.

Nella segnalazione si riferisce che per comunicare con l'esterno possono essere usati solo gli impianti telefonici fissi messi a disposizione dall'amministrazione, nelle ore indicate dall'ente gestore e utilizzando le schede telefoniche consegnate al momento dell'ingresso (con un credito limitato a 5 Euro).

Non potendo più ricevere telefonate al proprio cellulare lo straniero può essere chiamato ad un numero fisso a cui rispondono gli operatori che gestiscono la struttura. Nella segnalazione si riferisce altresì che gli operatori avvisano successivamente lo straniero che è arrivata una chiamata, senza possibilità di passarla direttamente e che non è dato comprendere come vengano appresi i cellulari delle persone trattenute.

Il TU in materia di immigrazione D.Lgs. 286/1998 prevede, all'art. 14 co. 2, che allo straniero trattenuto "è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno" previsione ribadita dall'art.21 co.1 D.P.R. 394/1999, non modificato, nella parte che qui interessa, dal D.P.R. 334/2004.

E' ben vero che il Decreto del Ministero dell'interno del 15.01.2001 prevede l'installazione di apparati telefonici per uso pubblico a pagamento, a scheda pre pagata o a monete, ma tale misura pare finalizzata ad assicurare il diritto di corrispondenza a chi non ha mezzi propri e non a limitare chi invece ne dispone.

Poiché il divieto di utilizzo del telefono personale incide sulla possibilità anche di una corretta esplicazione del diritto di difesa limitando i contatti con il difensore nonché sulla privacy della persona trattenuta, chiedo di conoscere, al fine anche di poter adeguatamente rispondere



Comune di Bologna

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

all'Associazione che mi investe del problema e meglio comprendere le modalità di gestione del centro e le problematiche ad essa attinenti, quale è la fonte del divieto che mi viene

rappresentato, per quali ragioni è stato adottato, se trattasi di provvedimento temporalmente limitato e quindi eccezionale, con quali modalità viene regolata l'apprensione degli apparecchi cellulari e se l'amministrazione non ritenga comunque di garantire che le telefonate in entrata al CPT dirette allo straniero trattenuto vengano passate all'interessato, senza il filtro attuale dell'operatore, che può comportare una limitazione della libertà di corrispondenza di cui al citato art. 14 co.2.

Ringrazio per l'attenzione ed in attesa di un Vs. riscontro porgo distinti saluti,

Avv. Desi Bruno

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.